

Comunicata ai Capigruppo
consiglieri il
Prot. n.º

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.º



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 31 delibera

Data 23-02-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 20 DLGS 50/2016 TRA IL COMUNE DI AMATRICE E "ASSOCIAZIONE TERRA DI AMATRICE ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DI 4 CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **16:05**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PIROZZI SERGIO	SINDACO	A
PALOMBINI FILIPPO	VICE SINDACO	P
PORRO BRUNO	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario **SIMONE LODOVISI**

Il Presidente Sig. **FILIPPO PALOMBINI**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;
- l'art. 20 del DLgs 50/2016 prevede:
 - “ 1. *Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.*
 - 2. *L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.*
 - 3. *La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi. la possibilità per le opere pubbliche di essere realizzate a spese del privato;”*

PRESO ATTO che a seguito del sisma numerosi soggetti privati hanno proposto la concessione di opere provvisorie o definitive ad uso pubblico;

CHE, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'OCDPC n. 460 del 15.06.2017, i comuni sono autorizzati ad utilizzare cessioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare ad attività di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le aree SAE;

CHE l'Associazione Terra di Amatrice ONLUS ha proposto al Comune di Amatrice la realizzazione di 4 Centri di aggregazione sociale da realizzarsi nelle aree individuate catastalmente ai fg. 49 mappale 299 (presso Centro SAE Bagnolo), fg. 99 mappale 777 (presso Centro SAE Capricchia), fg. 51 mappale 143 (presso Centro SAE Santa Giusta), fg. 67 mappale 112 (presso Centro SAE Voceto);

CHE è necessario ricondurre tale proposta nelle più ampie previsioni dell'articolo 20 del Codice dei contratti;

VISTO il progetto di fattibilità, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, presentato dall'Associazione Terra di Amatrice ONLUS;

RITENUTA la proposta progettuale rispondente alle necessità del Comune di Amatrice;

PRESO ATTO che la proposta in oggetto non necessita di conformità urbanistica;

VISTO lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del DLgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

DI VALUTARE POSITIVAMENTE la proposta progettuale presentata dall'Associazione Terra di Amatrice ONLUS, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, inerente realizzazione di 4 Centri di aggregazione sociale da realizzarsi nelle aree individuate catastalmente ai fg. 49 mappale 299 (presso Centro SAE Bagnolo), fg. 99 mappale 777 (presso Centro SAE Capricchia), fg. 51 mappale 143 (presso Centro SAE Santa Giusta), fg. 67 mappale 112 (presso Centro SAE Voceto);

DI APPROVARE lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del DLgs 50/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DELEGARE il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

DI DICHIARARE con separata votazione con esito favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL VICE SINDACO

F.to FILIPPO PALOMBINI

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 28-02-2018

Reg. 332

li

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

E' copia conforme all'originale

li,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 23-02-2018

☒ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

☒ **Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 23-02-2018

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI
